



2024/1563

27.6.2024

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 5/2024
del 2 febbraio 2024
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2024/1563]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/384 della Commissione, del 3 marzo 2021, relativo all'ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2009 ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/384 abroga il regolamento (CE) n. 637/2009 della Commissione ⁽²⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi esserne espunto.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni fitosanitarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I, capo III, parte 2, dell'accordo SEE, il testo del punto 18 (Regolamento (CE) n. 637/2009 della Commissione) è sostituito da quanto segue:

"32021 R 0384: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/384 della Commissione, del 3 marzo 2021, relativo all'ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2009 (GU L 74 del 4.3.2021, pag. 27).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), dopo i termini "all'articolo 3, paragrafo 1" è inserita la frase ", o l'impiego di una denominazione varietale nel territorio degli Stati EFTA è vietato a norma del diritto nazionale dello Stato EFTA interessato in materia di diritti pregressi di terzi";
- b) all'articolo 3, paragrafo 2, dopo la lettera d) è aggiunto il comma seguente:

"Per gli Stati EFTA si applicano le stesse disposizioni di cui alle lettere da b) a d). Per quanto riguarda le disposizioni di cui alla lettera a), una denominazione varietale nel territorio degli Stati EFTA è vietata qualora la denominazione varietale violi le corrispondenti disposizioni nazionali degli Stati EFTA in materia di indicazioni geografiche, denominazioni di origine o specialità tradizionali garantite di prodotti agricoli e alimentari.";
- c) all'articolo 3, paragrafo 3, per quanto riguarda gli Stati EFTA:
 - i) dopo i termini "al paragrafo 1" sono inseriti i termini "nell'Unione";

⁽¹⁾ GU L 74 del 4.3.2021, pag. 27.

⁽²⁾ GU L 191 del 23.7.2009, pag. 10.

- ii) dopo i termini "vera origine del prodotto." è inserita la frase "Per gli Stati EFTA, una denominazione varietale può essere vietata a causa di un diritto anteriore altrui a norma del diritto nazionale degli Stati EFTA.";
- d) all'articolo 3, paragrafo 4, dopo i termini "regolamento (CE) n. 2100/94." è inserita la frase "Questa disposizione non si applica agli Stati EFTA.".

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/384 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 febbraio 2024 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2024

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.